

Class. 6.3 Fascicolo 2016.2.43.10

Spettabile

Comune di Albano Sant'Alessandro  
Piazza Caduti Per La Patria, 2  
24061 Albano Sant'Alessandro (BG)  
Email: postacert@pec.comune.albano.bg.it

**Oggetto: Comune di Albano Sant'Alessandro - Trasmissione parere al Rapporto Ambientale e agli elaborati della Variante n.1 al Piano di Governo del Territorio nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

Preso atto che il Comune di **Albano Sant'Alessandro** ha dato avvio al procedimento di VAS per la variante n. 1 del Piano di Governo del Territorio ed esaminata la relativa documentazione messa a disposizione sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas> della Regione Lombardia (prot. comune n. 11374 del 07/09/2016 prot. arpa n. 130937 del 07/09/2016) si trasmette il parere di competenza.

***Il Responsabile del procedimento***  
Ing. FLAVIO GOGLIO

Responsabile del procedimento: Flavio Goglio tel: 035.4221.850 mail: : f.goglio@arpalombardia.it

Responsabile dell'istruttoria: Lucia D'Agostino tel.:035.4221.804 mail: l.dagostino@arpalombardia.it

**Oggetto: Parere al Rapporto Ambientale e agli elaborati della Variante n.1 al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Albano Sant'Alessandro nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

Preso atto che:

- con Delibera della G.C. n. 131 del 26/11/2014 il Comune di Albano Sant'Alessandro ha dato avvio al procedimento di VAS che accompagna il procedimento di formazione degli elaborati costituenti la variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT);
- la prima conferenza di VAS si è svolta il 29/02/2016 e la seconda il 21/10/2016;

Il Comune, con nota prot. n. 11371 del 07/09/2016 (prot. arpa n. 130937 del 07/09/2016), ha comunicato la messa a disposizione del Rapporto Ambientale e degli elaborati della variante n. 1 al PGT, aggiornati al 07/09/2016, sul sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>. Le presenti osservazioni, tese a valutare la sostenibilità ambientale della variante in oggetto, scaturiscono dall'esame del Rapporto Ambientale e degli elaborati del PGT così come pubblicati sul sito web SIVAS.

Dall'esame degli elaborati su citati si rileva quanto segue:

Come si desume dal R.A., la Valutazione Ambientale Strategica della variante n.1 del PGT del Comune di Albano Sant'Alessandro è stata redatta richiamando quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare rispettando i contenuti previsti nell'allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06. Si osserva, inoltre, in base a quanto riportato nel rapporto ambientale che il Comune ha contro-dedotto alcune delle osservazioni espresse da questa agenzia apportando alcune integrazioni sia nella fase analitica che programmatica del processo di redazione della variante.

E' necessario precisare che la seguente nota riporta una serie di indicazioni e richiami normativi di carattere più generale, per evidenziare quegli aspetti ambientali che potrebbero rappresentare ulteriori elementi di riflessione nell'individuazione dei contenuti definitivi da attribuire al PGT in oggetto al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

1. **SUOLO:** La presente variante, coerentemente con i disposti della L.R. n. 31/2014, non presenta l'inserimento di nuovi ambiti di trasformazione, ma apporta una serie di modifiche che prevedono cambi di destinazione d'uso, la diminuzione complessiva di consumo di suolo e del numero di abitanti teorici insediabili.

**Si osserva che gli ambiti AT1 e 2 ricadono parzialmente nella fascia di rispetto cimiteriale.** Si ricorda che la fascia di rispetto, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del R.R. 6/2004, ha un'ampiezza di almeno 200 metri e che al suo interno valgono i vincoli di inedificabilità definiti dalla normativa vigente (D.P.R. 285/1990). Lo stesso articolo prevede al comma 3 la riduzione della zona di rispetto fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ASL e ARPA. Cogliendo l'occasione per ribadire il vincolo di inedificabilità

all'interno della fascia, si suggerisce al Comune di porre attenzione all'uso adeguato e razionale degli spazi cimiteriali e si raccomanda di evitare l'urbanizzazione anche delle aree immediatamente al di fuori delle fasce di rispetto, in modo da salvaguardare le zone che potrebbero in futuro, per eventuali ulteriori esigenze di ampliamento, dover ricadere all'interno delle fasce a seguito, se del caso, di traslazione.

- 2. RISORSE IDRICHE:** Si rammenta di ottemperare a quanto stabilito dal RR n. 2/2006 (art.6) circa le **disposizioni per il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica** per i progetti di nuova edificazione; nonché quanto previsto nell'appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006) che sottolinea l'importanza di **ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie**, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento nel suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali. **La corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento è fondamentale sia per la limitazione dei fenomeni di esondazione, sia per la riduzione degli impatti inquinanti sui corpi idrici ricettori. Tale problematica deve, quindi, essere attentamente considerata nella pianificazione urbanistica e nella progettazione dei sistemi fognari e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.** Negli ultimi decenni, l'incremento delle portate meteoriche scaricate nei corsi d'acqua dalle aree urbanizzate, a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, ha portato ad esaltare i fenomeni di piena di fiumi e torrenti che, in caso di inadeguatezza delle capacità di deflusso, provocano esondazioni diffuse e danni ingenti anche con precipitazioni di non rilevante intensità. Per ridurre le criticità, e comunque non peggiorare la situazione attuale, è quindi necessario adottare una nuova politica di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano, tale da garantire che le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione (principio di invarianza idraulica). **Si propone di procedere ad una quantificazione di massima delle nuove superfici impermeabilizzate attese e ad un'analisi sui possibili effetti dovuti alla realizzazione di nuove superfici impermeabili in termini di maggiore apporto di acque meteoriche di dilavamento nei vari recapiti attuali e futuri (suolo, fognatura, corpi idrici), considerando le eventuali aree del territorio dove già allo stato attuale vi sia una situazione di rischio legata allo smaltimento delle acque meteoriche. Si propone al Comune di valutare, anche per la variante in oggetto, l'introduzione di norme prescrittive e/o d'incentivazione per realizzare i nuovi interventi edificatori secondo i principi dell'invarianza idraulica e idrologica nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 4/2016<sup>1</sup>.** In merito alle scelte pianificatorie/regolamentari adottabili per migliorare la qualità degli interventi in termini di invarianza idraulica si suggerisce di analizzare la pubblicazione *"Gestione sostenibile delle acque urbane - Manuale di drenaggio*

<sup>1</sup>Recentemente Regione Lombardia ha approvato la **L.R. n. 4 del 15/03/2016** con la quale, oltre a promuovere il coordinamento di enti e soggetti locali interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua e a realizzare un sistema integrato di banche dati, è stata modificata la L.R. n.12/2005 introducendo i **principi di invarianza idraulica, idrologica e di drenaggio urbano sostenibile** nelle scelte pianificatorie sia del Documento di Piano, che del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole (artt. 8 – 9 – 10 LR 12/2005). Il nuovo articolo 58bis della L.R. n.12/2005 introdotto dalla suddetta legge, oltre a richiamare le definizioni di invarianza idraulica, idrologica e di drenaggio urbano sostenibile individua una serie di disposizioni che andranno recepite dai Comuni nella pianificazione territoriale

urbano" elaborato nell'ambito dei Contratti di Fiume gestiti da ERSAF per conto di Regione Lombardia scaricabile all'indirizzo <http://www.contrattidifiume.it/2163.News.html>.

**Si osserva che gli ambiti AT5, 6 e 7 sono interessati dalla presenza della fascia di rispetto di un corso d'acqua appartenente al "Reticolo Idrico Principale" ai sensi della D.G.R. n. 2591/2014<sup>2</sup>. Si ricorda che sul Reticolo Idrico Principale le funzioni di Autorità e polizia idraulica sono attribuite alla Regione Lombardia. Si ricorda, infine, che tutte le acque superficiali svolgono un importante ruolo al fine di garantire la funzionalità della rete ecologica, in quanto costituiscono corridoi ecologici primari e secondari o *stepping stones*. Pertanto si suggerisce di preservare la naturalità del sistema idrico superficiale o di prevedere interventi mirati al ripristino, miglioramento o incremento della vegetazione delle sponde, ricordando di utilizzare specie arboree e arbustive autoctone e a carattere igrofilo.** La vegetazione acquatica rappresenta inoltre un importante sistema filtrante nei confronti di agenti inquinanti e di conseguenza contribuisce alla tutela della qualità delle acque superficiali. Tale aspetto risulta fondamentale, non solo per gli ambiti in questione ma per l'intero territorio comunale.

**3. ENERGIA:** Il quadro normativo inerente la politica energetica nel settore edilizio, che si fonda sulla Direttiva Europea 2002/91/CE, è in fase di costante evoluzione sotto la spinta della necessità, imposta dal rispetto del protocollo di Kyoto, di individuare i campi d'azione che possano accelerare la transizione dalle fonti fossili alle fonti sostenibili. Regione Lombardia ha emanato negli anni numerosi provvedimenti relativi ai requisiti di prestazione energetica richiesti agli edifici, finalizzato alla promozione dell'uso razionale dell'energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla riduzione dell'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

**Ai fini della sostenibilità delle previsioni si rammenta che dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, di contenimento dei consumi energetici che indirizzano sempre più ad un'edilizia a basso impatto ambientale e ad un'alta efficienza energetica.** Infatti per rispettare gli ambiziosi obiettivi di risparmio energetico che l'Europa si è posta per il 2020 è fondamentale mettere in atto tutte quelle misure di abbattimento del consumo energetico mirando all'obiettivo di "edificio a energia quasi zero" introdotto dalla Direttiva Europea 2010/31/CE. L'obiettivo del risparmio energetico può essere raggiunto attraverso interventi di diversa natura, tutti riassumibili col termine "edilizia sostenibile"<sup>3</sup>. Da un lato si può intervenire sull'aspetto

<sup>2</sup>D.G.R. del 31/10/2014 n. X/2591 – Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

<sup>3</sup>Intesa come la modalità progettuale e costruttiva che prevede l'utilizzo intelligente delle forze e delle risorse ambientali e l'interazione fra queste e l'edificio, attribuendo all'involucro edilizio, attraverso opportune scelte di forma, volume, materiali e orientamento, la capacità di ridurle o potenziarle. Un'edilizia sostenibile è dunque anche efficiente dal punto di vista energetico, non è il risultato dell'applicazione di una procedura fissa unica o standardizzata, ma piuttosto il frutto di una variabile e flessibile combinazione di scelte progettuali legate al luogo d'intervento.

La qualità energetica ed ambientale negli interventi edilizi è infatti perseguibile qualora si riesca a garantire:

- una coerente relazione con il sito;
- la considerazione degli spazi esterni quali parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
- il controllo dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- la corretta gestione delle risorse idriche;

costruttivo ed impiantistico incrementando le prestazioni dell'involucro edilizio o rinnovando gli impianti; dall'altro lato è possibile innalzare il contenuto tecnologico dell'edificio utilizzando fonti di energia rinnovabile.

**4. INQUINAMENTO LUMINOSO:** Per inquinamento luminoso si intende qualsiasi alterazione della quantità di luce presente di notte nell'ambiente esterno, al di fuori degli spazi dove è necessario illuminare, a seguito di immissione di luce artificiale. In particolare con inquinamento luminoso in senso più stretto si intendono gli effetti della dispersione in cielo notturno di luce prodotta da sorgenti di luce artificiale. Rientra tra le forme di inquinamento luminoso anche l'inquinamento ottico; termine con il quale si intende l'indebita diffusione di luce artificiale in aree di accesso della popolazione.

L'inquinamento luminoso è prodotto sia dall'immissione diretta di flusso luminoso verso l'alto (tramite apparecchi mal progettati, mal costruiti o mal posizionati), sia dalla diffusione di flusso luminoso riflesso da superfici e oggetti illuminati con intensità superiori a quanto necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza di quanto illuminato. L'effetto più evidente e significativo dell'inquinamento luminoso è l'aumento della brillantezza del cielo notturno; mentre dal punto di vista ambientale può produrre effetti negativi sugli ecosistemi: il ciclo naturale di flora e fauna si modifica a causa delle intense fonti luminose, la fotosintesi clorofilliana delle piante può subire alterazioni così come il fotoperiodismo, le migrazioni degli uccelli possono subire deviazioni, si registrano alterazioni delle abitudini di vita e di caccia degli animali.

Recentemente Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 31 del 05/10/2015<sup>4</sup>, abrogando la L.R. 17/2000 e s.m.i., al fine di promuovere l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dell'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.

Ai sensi dell'art.6 della LR n. 31/2015 i Comuni approvano il DAIE – (Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna), redatto secondo i contenuti dell'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 2. Ai sensi della predetta legge il DAIE è approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del su citato regolamento ed entro cinque anni per i soli comuni dotati del Piano Comunale d'Illuminazione previsto dalla L.R. n. 17/2000. Non si è a conoscenza se il Comune di Isso si era dotato di questo importante strumento propedeutico per giungere ad avere un'illuminazione pubblica, stradale, di monumenti e privata tale da garantire una riduzione dei consumi energetici (e della spesa economica) ed evitare la dispersione di luce verso l'alto.

Si ricorda, in via generale, che la base di una protezione realmente efficace è costituita

---

· l'utilizzo di materiali ecocompatibili e bioecologici;  
· la massima permeabilità dei suoli.

4 L.R. n. 31 del 5 ottobre 2015 – Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso – BURL n. 41, suppl. del 09/10/2015.

dall'abbattimento delle emissioni luminose inviate sopra l'orizzonte dagli apparecchi di illuminazione e dal limitare a quanto necessario le emissioni luminose riflesse dalle superfici, evitando di sovra-illuminare e contenendo il più possibile la dispersione di luce al di fuori delle aree da illuminare. **Le previsioni della variante in oggetto dovranno essere realizzate rispettando quanto previsto in materia di inquinamento luminoso ai sensi della L.R. n. 31/2015**, garantendo pertanto una riduzione dei consumi energetici (e della spesa economica) e una riduzione della dispersione di luce verso l'alto.

- 5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:** Dalla disamina effettuata emerge che **l'AT4 è interessato dalla presenza di un elettrodotto** (vedi Tavola PR2.6bis). Si osserva, pertanto, che **la realizzazione di qualsiasi intervento dovrà tener conto della fascia di rispetto**. Si raccomanda pertanto di verificare con il proprietario/gestore (TERNA) l'ampiezza delle fasce di rispetto e di osservare, qualora gli interventi risultassero all'interno della suddetta fascia, gli obblighi previsti dalla legge<sup>5</sup>. **Si rammenta che solo all'esterno delle fasce di rispetto è garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T (microtesla) per la realizzazione di edifici e/o pertinenze di edifici dove vi può essere permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere**. Si ricorda, infine, per la realizzazione degli interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3  $\mu$ T.
- 6. RUMORE:** L'inquinamento acustico è un problema abbastanza recente, che interessa in modo particolare i paesi più sviluppati, dovuto principalmente all'espansione industriale e al rapido aumento della mobilità delle persone, che hanno portato di conseguenza un forte aumento del traffico di veicoli a motore. Esso tende ormai ad interessare porzioni del territorio sempre più estese e percentuali di popolazione sempre maggiori, e si manifesta sia in spazi aperti, tipicamente in ambito urbano, che in spazi chiusi, come all'interno dei luoghi di lavoro. Gli effetti lesivi, disturbanti o semplicemente fastidiosi dell'esposizione al rumore, costituiscono un elemento di grave peggioramento delle condizioni di vita delle persone.

Per inquinamento acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o

---

<sup>5</sup>La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003[5], all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore. Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui è previsto un limite di attenzione pari a 10  $\mu$ T sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore.

Per quanto riguarda le distanze l'art. 6, comma 1 - "*Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*", prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 e alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*". Nell'allegato tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 è indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 è indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ma anche dall'ingombro dell'isosuperficie a 3  $\mu$ T.

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Il rumore è quindi un fenomeno che condiziona non solo il benessere umano, ma anche lo stato delle matrici ambientali. La Legge Quadro (**Legge 447/95**) assegna ai Comuni il compito di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo poi per ciascuna classe, con decreto attuativo DPCM 14/11/97, i limiti delle emissioni/immissioni sonore tollerabili. Il DPCM 14/11/97 definisce inoltre i "valori di attenzione" ed i "valori di qualità" che sono fondamentali ai fini della pianificazione delle azioni di risanamento. Lo strumento di pianificazione che attua tale distinzione è il Piano di Classificazione Acustica, che disciplina l'uso del territorio e vincola le modalità di sviluppo delle attività su di esso svolte, al fine di armonizzare le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti riguardanti la pianificazione territoriale e il governo della mobilità. **Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico si ritiene fondamentale verificare la coerenza tra le previsioni della presente variante al PGT e la classificazione acustica del territorio comunale. Si ricorda a tal proposito che il Comune entro dodici mesi dall'adozione dello strumento urbanistico, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, deve assicurarne la coerenza con la classificazione acustica in vigore.**

**Si osserva che l'AT4 è limitrofo alla linea ferroviaria.** Non si esclude la possibilità che, in tale condizione si possano generare situazioni di disturbo acustico a carico dei vari recettori. **Si ravvisa, al fine di scongiurare possibili future criticità acustiche a carico dei ricettori sensibili, la necessità di effettuare una adeguata valutazione del clima acustico dell'area in esame in relazione sia alla vicinanza di attività produttive già esistenti che delle attività che si insedieranno nel nuovo ambito, nonché alla vicinanza con la linea ferrata, e con una particolare attenzione alla UMI 1 a destinazione residenziale.** Sulla base di tale valutazione, la compatibilità dei singoli interventi al clima acustico riscontrato sarà subordinata, alla scelta e alla messa in opera a regola d'arte di materiali ed elementi di facciata (in particolare serramenti e vetrate) idonei a conseguire il rispetto dei requisiti acustici previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici). Si valuta positivamente l'inserimento di barriere vegetali antirumore all'interno dell'AT4, il cui dimensionamento andrà progettato, per essere effettivamente efficace, a seguito delle valutazioni sul clima acustico su richiamato.

**Bergamo, 9 novembre 2016**

**Tecnico istruttore: Dott.ssa Lucia D'Agostino tel. 035.4221.804 - mail: [l.dagostino@arpalombardia.it](mailto:l.dagostino@arpalombardia.it)**